

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO**

ricorso n. 1416/2020

Ricorso per motivi aggiunti

per il **Comune di Licodia Eubea**, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Sammartino (fax 095/0934765 –
pec: dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it)

contro

contro

l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente della Sicilia,
in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

e nei confronti

del Comune di Ravanusa, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv.. Roberta Curella del Foro di Agrigento
dei Comuni di San Fratello, Vizzini, Palma di Montechiaro

* * * *

1.

Premesso quanto dedotto nell'atto introduttivo del presente giudizio e
nella memoria depositata il 22 ottobre 2020, si formula il seguente
motivo a seguito dell'accesso agli atti del procedimento, disposto
dall'Assessorato il 14 gennaio scorso.

Si tratta dei documenti presentati dal Comune di Ravanusa in relazione
alle domande che poi sono state classificate dall'Amministrazione
come operazioni numeri 301, 305 e 314.

2.

Come esposto nel ricorso a tali operazioni era stato attribuito un determinato punteggio poi confermato a seguito dei reclami proposti dal Comune di Ravanusa.

Solo a seguito della sostanziale rimessione in termine disposta dall'Amministrazione, sono stati esaminati nuovi reclami che sono stati accolti con l'attribuzione di punteggi aggiuntivi.

Il motivo dell'accoglimento è l'attribuzione dei punti per le voci "popolazione a rischio diretto" e "riduzione popolazione a rischio diretto". Ciò si deduce dal verbale della Commissione di valutazione del 26 agosto 2019 (allegato 8 al ricorso).

3.

Per spiegare il contenuto della deliberazione della Commissione è necessario precisare quanto segue.

Il 28 febbraio scorso sono stati depositati in giudizio i documenti allegati alle domande di partecipazione del Comune di Ravanusa, come estratti dalla pec trasmessa dall'Assessorato in ottemperanza alla richiesta di accesso.

Non è stata depositato direttamente il messaggio pec perché risulta di dimensione maggiore al limite consentito dal sistema informatico di deposito. Per lo stesso motivo il deposito è stato effettuato distintamente per le tre operazioni in questione. Si confida di avere esattamente estratto tutti i documenti.

4.

Tornando al requisito "riduzione popolazione a rischio diretto", si fa

riferimento ai documenti indicati dal Comune di Ravanusa in tutte e tre le operazioni come: “h) Relazione riassuntiva operazione per le valutazioni di merito”.

In quei documenti “h” la popolazione è stata indicata nei seguenti valori: 1.117 per l’operazione 301; 300 per l’operazione 305; 260 per l’operazione 314.

Riguardo la documentazione dei valori la stessa relazione “h” fa riferimento all’allegato 1, che è la relazione illustrativa.

In verità in nessuna delle relazioni illustrative allegate alle domande risulta la dimostrazione dei valori in questione.

Invece nei diversi documenti “h.4) schede punteggi” si leggono i seguenti valori: 301 per l’operazione 301; 349 per l’operazione 305; 434 per l’operazione 314.

5.

Nella seduta del 26 agosto 2019 la Commissione ha attribuito il punteggio di 22,5 + 22,5 tenendo conto della popolazione residente.

Visto che nel verbale della seduta sono riportati i valori di 301, 349 e 434, si deve concludere che la Commissione ha preso in considerazione quelli riportati nei citati allegati “h.4”).

Infatti ai secondi reclami presentati dal Comune di Ravanusa per tutte le operazioni non erano stati allegati documenti.

6.

Alla luce di quanto riportato gli atti già impugnati con il ricorso sono illegittimi anche per il seguente

Motivo

D) Violazione del bando. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

Già nel motivo C) dell'atto introduttivo si era osservato che *“il riconoscimento del maggiore punteggio alle operazioni 301, 305 e 314 del Comune di Ravanusa di 22,5 punti per la voce ‘popolazione a rischio diretto’ e di altri 22,5 per la voce ‘riduzione del numero delle persone a rischio diretto’, non appare sorretto dalla documentazione che questo allegò alle relative domande di partecipazione”*.

Quanto sopra esposto conferma in pieno la censura: il Comune di Ravanusa non ha documentato effettivamente il numero degli abitanti a rischio e quelli che sarebbero stati protetti dopo la realizzazione delle opere per le quali si è chiesto il finanziamento.

Si è limitato a dichiarare dei numeri ed a rinviare per la dimostrazione all'allegato 1 che, però, non contiene alcunché in proposito.

Non solo: anche le mere dichiarazioni sono di per sé inattendibili perché contraddittorie tra quanto riportato negli allegati “h” e quanto negli “h.4)”, come sopra visto.

Correttamente ed anzi inevitabilmente la Commissione non aveva attribuito il punteggio per le voci in discorso: in effetti non avrebbe neanche potuto calcolarlo, considerata la contraddittorietà delle dichiarazioni. Infatti secondo il bando il punteggio variava in funzione della popolazione a rischio e poi protetta.

Ed invece a seguito dei secondi reclami la Commissione ha attribuito il punteggio.

Va intanto tenuto fermo il motivo A) dell'atto introduttivo sull'inam-

missibilità dei secondi reclami, a causa della consumazione della facoltà d'impugnazione.

A parte ciò, i secondi reclami non contengono alcun elemento utile per documentare il numero degli abitanti interessati dagli interventi.

Non si comprende pertanto su quali elementi la Commissione abbia potuto prendere in considerazione i secondi reclami.

Quale sarebbe stata la documentazione effettivamente necessaria per la dimostrazione del requisito, si desume da quanto prodotto dal Comune di Pantelleria, e depositato il 1° marzo scorso.

Nell'elaborato 1 il Comune di Pantelleria ha indicato nominativamente tutti gli abitanti realmente interessati, abbinando ciascun nome ad una particella catastale. Ha poi completato la produzione con un'attestazione rilasciata dal funzionario responsabile dell'anagrafe.

L'Assessorato dopo avere consultato i documenti ha attribuito il punteggio (nota del Direttore Generale prot. n. 62156 del 19 settembre 2019, in atti).

È palese quindi la difformità del criterio seguito dalla stessa Amministrazione nei confronti del Comune di Ravanusa.

Ciò premesso si chiede che gli atti impugnati siano annullati anche in accoglimento del motivo aggiunto qui articolato.

Il presente atto non contiene impugnativa di provvedimenti diversi da quelli già impugnati con il ricorso introduttivo pertanto non è dovuto alcun altro contributo.

Firmato digitalmente da: Dario Sammartino
Data: 09/03/2021 08:13:06